



**Politecnico
di Torino**

**Regolamento
sull'organizzazione della didattica e
sull'attività didattica e di servizio alla
componente studentesca dei professori
e dei ricercatori
del Politecnico di Torino**

Emanato con Decreto Rettorale n. 710 del 18 luglio 2022

Sommario

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO I – TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SERVIZIO E RELATIVA ORGANIZZAZIONE	3
Art. 3 – Tipologie di attività didattiche e di servizio	3
Art. 4 – Crediti formativi	4
TITOLO II – COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO	4
Art. 5 – Compiti didattici e di servizio dei professori	4
Art. 6 – Compiti didattici e di servizio dei ricercatori di ruolo	4
Art. 7 – Compiti didattici e di servizio dei ricercatori a tempo determinato	5
Art. 8 – Assegnazione dei compiti didattici e di servizio e relativa incentivazione ..	5
Art. 9 – Compito didattico istituzionale del personale docente di prossima nomina e di coloro che sono collocati in quiescenza	6
TITOLO III – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO.....	6
Art. 10 – Registri delle lezioni e verifiche ai fini del pagamento delle ore	6
Art. 11 – Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio	7
TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....	8
Art. 12 – Sgravi e ulteriori riduzioni dei compiti didattici e di servizio	8
Art. 13 – Bonus	8
Art. 14 - Contabilizzazione permanente del compito didattico atteso.....	9
Art. 15 – Didattica svolta nei corsi di Dottorato di Ricerca e nella Scuola di Specializzazione	9
Art. 16 – Compresenze	9
Art. 17 – Entrata in vigore e regime transitorio	9

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

1. le modalità di attribuzione, di assolvimento e di verifica dell'impegno didattico dei/delle docenti del Politecnico di Torino ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;
2. le tipologie di didattica erogata;
3. le modalità di incentivazione dell'attività didattica.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per *compiti didattici e di servizio*, le attività riportate all'art. 3;
2. per *titolarità di insegnamento o di modulo*, l'assunzione della responsabilità didattica e scientifica di un insegnamento o di un modulo, che comporta, di norma, lo svolgimento di almeno il 50% dell'attività didattica di tale insegnamento o modulo;
3. per *collaborazioni di carattere sussidiario alla titolarità di insegnamento*, le attività di didattica svolte senza l'assunzione della responsabilità didattica e scientifica di un insegnamento o di un modulo, ma sotto la supervisione e il controllo del/della titolare dell'insegnamento o del modulo riportate all'art. 3 comma 1;
4. per *attività di didattica integrativa e di servizio*, le attività riportate all'art. 3 comma 2. In particolare per le tipologie riportate alle lettere l), m), n) si intendono le attività di didattica a supporto della componente studentesca che si svolgono senza l'assunzione della responsabilità didattica e scientifica di un insegnamento o di un modulo;
5. per *compito didattico istituzionale*, le ore di attività didattica che il professore e il ricercatore a tempo determinato sono tenuti a svolgere nell'anno accademico di riferimento;
6. per *compito didattico atteso*, il compito didattico istituzionale cui sono sottratte le ore di eventuali sgravi;
7. per *incentivazione*, il compenso previsto per l'attività didattica svolta dal personale docente in esubero rispetto al compito didattico atteso.
8. per *Direttore della struttura didattica competente*: i Direttori di Dipartimento per gli insegnamenti dei CdS di propria afferenza, il Vice Rettore per la Didattica per gli insegnamenti che non hanno un Dipartimento di afferenza, e il Direttore delle scuole Master e Dottorato per gli insegnamenti di loro afferenza.

TITOLO I – TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SERVIZIO E RELATIVA ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Tipologie di attività didattiche e di servizio

1. Le tipologie di attività didattiche (titolarità e collaborazioni di carattere sussidiario alla titolarità) relative a incarichi didattici sono le seguenti:
 - a) Lezioni (L): attività didattica di tipo teorico.
 - b) Esercitazioni in aula (EA): attività didattica di tipo pratico svolta in aula.
 - c) Esercitazioni in laboratorio/sito (EL): attività didattica di tipo pratico svolta in laboratorio o in sito.
 - d) Visite guidate (VG): attività didattica di tipo teorico/pratico extra aula.
 - e) Lezioni videoregistrate (VL): attività didattica di tipo teorico videoregistrata.
 - f) Esercitazioni videoregistrate (VE): attività didattica di tipo pratico videoregistrata.
 - g) Videoconferenza (VC): contributi di tipo teorico con utilizzo di piattaforme digitali.

- h) Esercitazioni in aula svolte presso la Struttura Decentrata di Supporto agli Studenti (ES): attività didattica di tipo pratico svolta in aula.
2. Le tipologie delle attività di didattica integrativa e di servizio sono le seguenti:
- a) orientamento;
 - b) tutorato/consulenze/ricevimento;
 - c) attività di verifica dell'apprendimento;
 - d) commissioni di laurea;
 - e) commissioni di dottorato;
 - f) commissioni di ammissione;
 - g) preparazione del materiale didattico;
 - h) attività di mobilità internazionale;
 - i) attività di *placement*;
 - j) partecipazione alle attività degli organi didattici;
 - k) ulteriori attività strettamente connesse all'offerta istituzionale del Politecnico di Torino;
 - l) tutoraggio di aula (TU);
 - m) tutoraggio di laboratorio (TL);
 - n) tutoraggio challenge (TC): risponde all'esigenza di supporto nello sviluppo di progetti proposti dalle aziende in accordo con l'Ateneo.
3. Seminario didattico (SD): attività didattica avente carattere di occasionalità e di durata non superiore alle 25 ore, mirata a valorizzare i contributi formativi innovativi e/o professionalizzanti erogati da soggetti esterni o professionisti del settore anche volti a sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica della componente studentesca. Gli incarichi didattici per attività seminariale, di norma in compresenza con il soggetto titolare o collaboratore dell'insegnamento, possono essere attribuiti, a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto definito nel Regolamento per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico.

Art. 4 – Crediti formativi

1. Gli insegnamenti erogati nell'offerta formativa istituzionale sono da 6, 8, 10, 12 crediti formativi universitari (CFU).
2. È assegnato un numero fisso di ore erogate per credito degli insegnamenti: un CFU corrisponde a 10 ore di attività didattica descritta all'art. 3 comma 1.

TITOLO II – COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO

Art. 5 – Compiti didattici e di servizio dei professori

1. I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio non meno di 350 ore per ogni anno accademico. Tale soglia è ridotta a 250 ore per i professori a tempo definito. I professori sono tenuti ad assumere la titolarità di almeno un insegnamento o modulo, nell'ambito del proprio settore concorsuale ove possibile, ovvero nell'ambito di un altro settore concorsuale in cui il professore abbia una comprovata competenza.
2. I professori in regime di tempo pieno devono svolgere 120 ore di attività didattica di cui all'art. 3 comma 1. Tale impegno è ridotto a 80 ore per i professori in regime di tempo definito.

Art. 6 – Compiti didattici e di servizio dei ricercatori di ruolo

1. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare ad attività di didattica integrativa e di servizio, di cui all'art. 3, fino ad un massimo di 350 ore per ogni anno accademico. Tale soglia è

ridotta a 200 ore per i ricercatori a tempo definito.

2. I Dipartimenti, salvaguardando le specifiche competenze e professionalità, possono assegnare ai ricercatori di ruolo la titolarità di insegnamenti e/o moduli curriculari, dopo averne acquisito l'esplicito consenso per ciascuno degli insegnamenti e/o dei moduli assegnati e previa verifica dell'assolvimento del compito didattico atteso da parte dei professori di ruolo e del carico didattico previsto a contratto per i ricercatori a tempo determinato. Ai ricercatori, per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 comma 4 della Legge 240/2010, è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui sono titolari di insegnamenti e/o moduli curriculari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore di ruolo usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha tenuto tali insegnamenti e/o moduli curriculari. Tale titolo è parte integrante del curriculum accademico del ricercatore.

Art. 7 – Compiti didattici e di servizio dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente ad attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio, di cui all'art. 3, un impegno pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.
2. Ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010 sono assegnate annualmente attività didattiche, di cui all'art. 3 comma 1, per almeno 60 ore, se a tempo pieno, e per almeno 40 ore, se a tempo definito.
3. Ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 sono assegnate annualmente attività didattiche, di cui all'art. 3 comma 1, per almeno 40 ore, se a tempo pieno, e per almeno 27 ore, se a tempo definito. Ogni ora di attività didattica può essere commutata in due ore di tutoraggio (TU, TL, TC – art. 3 comma 2 lettere l, m, e n) solo ai fini del raggiungimento del compito didattico istituzionale.
4. Il compito didattico dei ricercatori a tempo determinato è assegnato, sentiti i soggetti interessati, dai Dipartimenti, con particolare attenzione alla coerenza tra l'attività didattica e l'attività di ricerca svolta dal ricercatore.
5. Possono essere affidate titolarità ai ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge n. 240/2010.

Art. 8 – Assegnazione dei compiti didattici e di servizio e relativa incentivazione

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai sensi del presente Regolamento, anche in esubero rispetto al compito atteso, spetta ai Direttori delle strutture didattiche competenti che, sentiti i soggetti interessati, provvedono ad assegnarli con particolare attenzione alla coerenza tra l'attività didattica e l'attività di ricerca svolta e all'omogenea ed equa ripartizione degli incarichi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e operando per garantire comunque l'assolvimento del compito didattico atteso per i docenti e i ricercatori a tempo determinato sulla base di una ottimizzazione intra e inter-dipartimentale promossa dal Vice Rettore per la Didattica e i Direttori di Dipartimento.
2. A conclusione di tale processo, per gli incarichi didattici eventualmente rimasti vacanti, si procede a una richiesta interna con la quale si verifica la disponibilità di professori e ricercatori di altri Dipartimenti ad assumere la titolarità di tali incarichi didattici. Acquisito il parere favorevole del Direttore della struttura didattica competente responsabile della copertura dell'incarico didattico vacante e del Direttore della struttura didattica competente di afferenza del professore o ricercatore che ha manifestato la disponibilità, tale incarico didattico è assegnato.
3. Per gli insegnamenti comuni a più Dipartimenti, il compito didattico dei professori e dei ricercatori in servizio presso l'Ateneo è assegnato, ove necessario, dalle strutture

individuare dal Senato Accademico.

4. Le ore di didattica effettuate oltre il compito didattico atteso dai professori e tutte le ore di didattica, di cui all'art. 3 comma 1, effettuate dai ricercatori a tempo indeterminato, saranno retribuite con un compenso incentivante definito dal Consiglio di Amministrazione e secondo regole definite nel Titolo IV del presente Regolamento, per un massimo di 120 ore annue escluse le ore derivanti dall'applicazione dei bonus, di eventuali sgravi e delle ore svolte in altre attività didattiche con riferimento al comma 6. Per i professori a tempo definito le ore svolte dall'ottantunesima alla centovesima non saranno retribuite né portate a credito.
5. Le ore di didattica effettuate oltre il compito didattico atteso dai ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettere a) e lettera b) della Legge n. 240/2010 saranno retribuite con il medesimo compenso incentivante di cui al comma precedente, per un massimo rispettivamente di 40 e 60 ore annue, escluse le ore derivanti dall'applicazione dei bonus, di eventuali sgravi e delle ore svolte in altre attività didattiche con riferimento al comma 6. Per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettere a) a tempo definito le ore svolte dalla ventottesima alla quarantesima non saranno retribuite né portate a credito. Per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettere b) a tempo definito le ore svolte dalla quarantunesima alla sessantesima non saranno retribuite né portate a credito.
6. Tutte le ore equivalenti del personale docente impegnato in attività didattiche remunerate dal Politecnico di Torino (Percorsi di eccellenza, progetti speciali, Master, progetti internazionali, Summer Schools, Formazione permanente, ecc..) saranno riconosciute solo se verrà assolto il compito atteso. In caso contrario, le ore mancanti, rispetto al compito didattico atteso, verranno decurtate dal monte ore pagabile.
7. I compensi previsti dal presente articolo sono erogati dall'Amministrazione centrale.

Art. 9 – Compito didattico istituzionale del personale docente di prossima nomina e di coloro che sono collocati in quiescenza

1. Le ore svolte prima della presa di servizio possono, su richiesta del soggetto interessato, concorrere al raggiungimento del carico didattico istituzionale nel caso in cui non sia stato possibile provvedere all'assegnazione di attività didattiche ai fini dell'assolvimento del carico didattico. In tal caso le ore non saranno remunerate.
2. Nel caso di cessazioni del rapporto di lavoro con il Politecnico di Torino (es. docenti in quiescenza, fine contratto ricercatori a tempo determinato etc...) l'incarico affidato durante il periodo di servizio rimane valido per tutto l'anno accademico; si procederà alla stipula di un apposito contratto per le attività da svolgersi successivamente al collocamento in quiescenza. Il compenso per tali attività verrà calcolato tenendo conto degli eventuali debiti di ore di compito atteso maturati dal/dalla docente prima della quiescenza.

TITOLO III – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO

Art. 10 – Registri delle lezioni e verifiche ai fini del pagamento delle ore

1. I docenti titolari e collaboratori sono tenuti a certificare lo svolgimento della loro attività didattica tramite la compilazione di registri ufficiali delle lezioni entro 4 settimane dalla fine del periodo didattico con l'utilizzo dell'apposita procedura informatica.
2. Al /alla docente titolare è richiesta la convalida delle ore svolte e certificate da parte

dei soggetti collaboratori.

3. Ciascun docente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e ne risponde personalmente sia sotto il profilo disciplinare, sia ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dalla normativa vigente.
4. Il Direttore della struttura didattica competente prende atto, vistandoli, della compilazione dei relativi registri delle lezioni. Il Direttore può effettuare eventuali verifiche per accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività didattiche nonché dei compiti istituzionali dichiarati dai/dalle docenti.
5. I docenti titolari e collaboratori sono impegnati a svolgere il numero di ore definito a preventivo. Qualora al termine dell'attività didattica si registri una differenza fra le ore a preventivo e le ore a consuntivo, le ore in esubero, che comportano un aumento del monte ore complessivo dell'insegnamento previsto a preventivo, non saranno retribuite né conteggiate nel carico didattico atteso.
6. Le variazioni di ore a consuntivo rispetto a quanto preventivato che non comportino un aumento del monte ore retribuibile dell'insegnamento saranno retribuite nei limiti di quanto stabilito al Titolo II.

Art. 11 – Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio

1. I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti ad autocertificare annualmente l'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010. Parimenti, il medesimo adempimento è richiesto ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, cui è richiesta anche la presentazione di una relazione annuale sull'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio. Per i professori e ricercatori di ruolo, tale autocertificazione è riferita all'anno accademico precedente, mentre per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, tale autocertificazione è riferita al periodo temporale annuale che inizia con la data di stipula del contratto.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 è compilata tramite una procedura elettronica.
3. Dopo la compilazione e conferma dei dati da parte del/della docente, l'autocertificazione è verificata dal Direttore della struttura didattica competente di afferenza del/della docente tramite convalida dell'autocertificazione di cui al comma 1.

La convalida è da intendersi come valutazione positiva dell'attività didattica e di servizio svolta.

Il Direttore di Dipartimento può convalidare, inserendo una motivazione, l'autocertificazione di professori e ricercatori a tempo determinato anche in caso di discrepanza, segnalata dalla procedura informatica, tra:

- compito didattico atteso e ore svolte;
- ore assegnate a preventivo e ore svolte;
- ore complessive di attività didattiche e di servizio dovute e quelle indicate nell'autocertificazione.

Nel caso di valutazione negativa è richiesto l'inserimento di una motivazione e la valutazione finale è rimessa ad un'apposita Commissione di Ateneo composta da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dal Senato Accademico tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Rettore può chiamare a partecipare ai lavori della commissione uno o più componenti supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità di uno o più componenti effettivi.

Per i Direttori di Dipartimento l'autocertificazione è convalidata dal Vice Rettore per la Didattica.

4. Gli esiti della verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art.

6, comma 8, della medesima Legge.

5. Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Rettore una dichiarazione sull'attività didattica svolta nell'anno accademico di riferimento. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.

TITOLO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 12 – Sgravi e ulteriori riduzioni dei compiti didattici e di servizio

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010, l'Ateneo prevede la possibilità di diminuire il compito didattico istituzionale dei professori a tempo pieno e dei ricercatori a tempo determinato, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. L'elenco di tali ruoli e le relative riduzioni (di seguito "sgravi") sono aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, che può anche prevedere la non remunerazione di alcune tipologie di sgravi e/o l'eventuale trasferimento dei compensi derivanti dalle ore di sgravio al Dipartimento di afferenza quali fondi di ricerca.
Gli sgravi sono tra loro cumulabili fino a un massimo di 60 ore. Il Rettore può con proprio decreto concedere ulteriori sgravi in relazione all'assunzione da parte del/della docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, nonché per particolari e motivate situazioni.
2. In caso di congedo per maternità/paternità il compito didattico istituzionale è pari alla metà delle ore previste e verrà computato nell'anno accademico segnalato dal soggetto interessato.
3. Negli altri casi (motivi di salute o di aspettativa o presa di servizio in corso d'anno accademico o congedo per maternità/paternità facoltativo o cessazione dal servizio) il compito è ridotto proporzionalmente. La formula per ridurre il compito proporzionalmente è: numero giorni di assenza nel periodo di lezione/numero giorni di lezione per compito didattico atteso. In caso di presa di servizio in corso d'anno il numero di giorni di lezione è ridotto di conseguenza.
4. In caso di applicazione della L. 104/92 e s.m.i. la riduzione del compito didattico istituzionale è pari al 15% arrotondato per eccesso al primo multiplo di 5; in caso di richieste in corso d'anno il numero di ore è ridotto di conseguenza.
5. Le ore di impegno didattico complessivo sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione del compito didattico atteso.
6. Per i ruoli per i quali la durata è connessa al mandato del Rettore, lo sgravio è ridotto proporzionalmente nell'anno accademico relativo a inizio mandato mentre viene calcolato per intero per l'anno accademico relativo a fine mandato. Rimane, invece, valida la proporzione, calcolata come esplicitato di seguito, in caso di dimissioni volontarie.

Art. 13 – Bonus

1. Per modalità di erogazione della didattica che richiedono un particolare impegno possono essere previsti dei fattori moltiplicativi (bonus) ai fini del calcolo dell'attività didattica svolta. Le tipologie di attività didattica per cui sono previsti i bonus e i relativi valori sono aggiornate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le ore così computate incidono sul compito didattico atteso ma non sul monte ore complessivo dell'attività didattica integrativa e di servizio.

Art. 14 - Contabilizzazione permanente del compito didattico atteso

1. La contabilizzazione tiene conto delle ore erogate, dai professori ordinari e associati in insegnamenti delle lauree di I e II livello e dei Dottorati di Ricerca (fino ad un massimo di 20 ore). Tale contabilizzazione somma saldi positivi e negativi relativi alla didattica effettivamente erogata di anno accademico in anno accademico. I contributi positivi verranno retribuiti nell'anno accademico di riferimento se superiori a 10 ore, se inferiori verranno portati a credito sul compito didattico atteso dell'anno accademico successivo, ad esclusione delle ore svolte su progetti rendicontati, come specificato nell'art. 8 comma 7, che verranno sempre retribuite. Su indicazione del/della docente il contributo positivo superiore a 10 ore, salvo le ore svolte su progetti rendicontati, può essere portato a credito sull'anno accademico successivo (nel massimo del 20% delle ore relative al compito istituzionale). I saldi negativi verranno portati a debito sul compito didattico atteso dell'anno accademico successivo. Il sistema di contabilizzazione si applica anche ai ricercatori a tempo determinato ex L. 240/2010 per i quali verranno portati a credito o a debito sul compito didattico atteso dell'anno accademico successivo tutti i saldi positivi o negativi risultanti dalla didattica effettivamente erogata nell'anno accademico di riferimento.
2. È fatta salva la possibilità per i/le docenti di rinunciare ai propri compensi (lordo dipendente) per destinarli a fondi di ricerca del proprio Dipartimento o optare per una soluzione mista tra retribuzione/ore a credito e trasferimento a favore dei fondi del proprio Dipartimento.

Art. 15 – Didattica svolta nei corsi di Dottorato di Ricerca e nella Scuola di Specializzazione

1. Le attività didattiche svolte nei corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinate nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino.
2. Le ore di attività didattica svolte negli insegnamenti "istituzionali" nei corsi di Dottorato, concorreranno effettivamente al raggiungimento del carico atteso nel limite massimo di 20 ore (10 ore per i ricercatori a tempo determinato) e comunque solo se sarà raggiunto il numero minimo di 10 persone iscritte di prima frequenza, salvo eccezioni autorizzate dal Direttore della Scuola di Dottorato. Le suddette ore saranno retribuibili per intero se verrà assolto il compito atteso, diversamente verranno retribuite per differenza.

Le ore di tali attività svolte dai ricercatori di ruolo saranno retribuibili fino ad un massimo di 20 ore totali se sarà raggiunto il numero minimo di 10 persone iscritte di prima frequenza salvo eccezioni autorizzate dal Direttore della Scuola di Dottorato. I compensi orari sono i medesimi utilizzati per le attività didattiche svolte nei corsi di laurea di I e II livello.

3. Le attività didattiche svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione rientrano nel computo delle ore di cui al comma 2 e seguono le regole del medesimo comma. Eventuali eccezioni saranno autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
4. I compensi previsti dal presente articolo sono erogati dall'Amministrazione centrale.

Art. 16 – Compresenze

1. In caso di compresenza di docenti in aula, che svolgano lezioni, tale attività potrà essere riconosciuta solo a un docente, mentre agli altri docenti sarà riconosciuta esclusivamente come attività di tutoraggio. In caso di compresenza di docenti in aula, che svolgano esercitazioni in aula e in laboratorio, tale attività potrà essere riconosciuta a tutti i docenti se inserita a preventivo.

Art. 17 – Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua emanazione fatta eccezione per:

- a. quanto disposto in merito alla cumulabilità degli sgravi, come definita all'art. 12. Per il 2021/22 gli sgravi non sono cumulabili e, nel caso di compresenza di più ipotesi di riduzione a favore del medesimo soggetto, si applica quella di maggiore entità, ad eccezione dello sgravio relativo ai Grandi portatori di autofinanziamento e per i Vincitori di progetto ERC, che è cumulabile con altre tipologie di sgravi fino ad un massimo di 60 ore;
- b. quanto disposto all'art. 7 in merito all'affidamento di titolarità ai ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, che sarà applicabile solo a partire dall'a.a. 2022/23. Per il 2021/22 possono essere affidate titolarità ai ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010; per l'attribuzione della titolarità su insegnamenti erogati in corsi di studio di I e II livello, i ricercatori dovranno essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, salvo casi eccezionali i cui incarichi saranno attribuiti con specifico decreto rettorale;
- c. quanto disposto all'art. 8 commi 1, 4 e 5 che si applica a partire dall'a.a. 2022/23.